

DISCIPLINARE DEL LIBRO GENEALOGICO DEL CAVALLO DI RAZZA HAFLINGER

Art. 1

1. Il libro genealogico del cavallo di razza Haflinger (già Avelignese), istituito cui sensi della legge 29.6.1929, n. 1366 e del DPR 24.7.1977 n.616, è gestito, in conformità all'art.3 della legge 15.1.1991, n.30, dalla Associazione nazionale allevatori cavalli di razza Haflinger Italia (ANACRHAI), riconosciuta con D.P.R. n°.637 del 5.10.1974.
2. Il libro genealogico, regolato dal presente disciplinare in armonia con la normativa comunitaria, è libro genealogico di origine della razza. Il riconoscimento o l'approvazione di tutte le altre organizzazioni e associazioni europee che tengono libri genealogici di tale razza è subordinato, ai sensi dell'art.4 della direttiva n.90/427/CEE del 26.6.1990, al rispetto dei principi stabiliti dal presente disciplinare.”

CAPITOLO I ORGANIZZAZIONE DEL LIBRO GENEALOGICO

Art. 2

1. Il libro genealogico rappresenta lo strumento per il miglioramento selettivo della razza, ed ha pertanto la finalità di valorizzare la produzione sia sul piano tecnico che economico. Inoltre ha lo scopo di conservare il cavallo Haflinger, di favorirne con la selezione il miglioramento e di promuoverne la valorizzazione economica attraverso la produzione di soggetti resistenti e nevrili per l'equitazione e l'attività ippica, equestre e agrituristica;
2. Le attività di cui al presente disciplinare sono svolte secondo le norme previste dai successivi articoli, sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), dall' ANACRHAI che si avvale della propria organizzazione centrale e periferica.

Art. 3

1. L' ANACRHAI provvede allo svolgimento delle attività del libro, mediante:
 - a) la Commissione Tecnica Centrale (CTC)
 - b) l'Ufficio Centrale del libro genealogico (UC)
 - c) gli Uffici periferici (UP)
 - d) il corpo degli esperti

Art. 4

1. La CTC studia e determina i criteri e gli indirizzi per il miglioramento della razza e propone eventuali modifiche al presente disciplinare.

2. Della CTC fanno parte:

- 1 rappresentante dei servizi zootecnici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
 - 3 funzionari tecnici, esperti in ippicoltura, rappresentanti degli Assessorati per l'agricoltura delle Regioni o Province autonome di Trento e Bolzano nelle quali la razza ha maggiore consistenza di soggetti iscritti al libro genealogico (la nomina di tali funzionari viene fatta dai rispettivi assessorati per l'agricoltura);
 - 1 rappresentante del Ministero della salute - Servizi veterinari - nominato dallo stesso Ministero.
 - 3 rappresentanti degli allevatori di cavalli di razza Haflinger nominati dall'ANACRHAI;
 - 1 esperto in miglioramento genetico nominato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su proposta dell'ANACRHAI;
 - il coordinatore del Corpo degli esperti;
 - il Presidente dell'ANACRHAI;
 - partecipa con diritto di voto alle riunioni della CTC il funzionario del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali incaricato di vigilare, con carattere di continuità, sugli adempimenti previsti dal presente disciplinare;
3. Il direttore dell'ANACRHAI partecipa alle riunioni con voto consultivo e svolge, eventualmente per mezzo di un proprio delegato, le funzioni di segretario della CTC.
4. La riunione di insediamento è convocata con almeno 15 giorni di preavviso da parte del direttore dell'ANACRHAI.
5. La CTC elegge nel proprio ambito il Presidente, che deve essere scelto esclusivamente tra gli allevatori componenti, e un Vice Presidente che invece è scelto tra tutti membri della Commissione.
6. La nomina del Presidente e del Vicepresidente sono posti al primo punto dell'Ordine del Giorno della riunione di insediamento. Fino all'elezione del Presidente, la CTC è presieduta dal componente più anziano per età.
7. Il Presidente invia le convocazioni della CTC con almeno 15 giorni di preavviso se del caso allegando la documentazione sulla quale deliberare e, in relazione agli argomenti da trattare, può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della CTC.
8. Il Presidente è tenuto a convocare la CTC almeno una volta l'anno e, comunque, ogni qualvolta lo richieda almeno la metà più uno dei suoi componenti con diritto di voto.
9. Le riunioni della CTC sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
10. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
11. In assenza del Presidente assume la presidenza il Vice presidente.
12. Di ogni adunanza è redatto apposito verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

13. I componenti della CTC restano in carica tre anni a partire dalla data della riunione di insediamento, e comunque fino alla riunione di insediamento della Commissione di nomina successiva, e possono essere riconfermati. In ogni caso, ciascun componente della CTC mantiene intatte le proprie funzioni e i propri pieni poteri fino all'insediamento del successivo mandato.
14. I componenti della CTC che risultino assenti ingiustificati per tre successive sedute della commissione vengono dichiarati decaduti dalla CTC medesima e vengono sostituiti dall'Ente di competenza mediante una nuova nomina effettuata con le medesime procedure previste per i rinnovi.
15. L'ANACRHAI è tenuta a garantire la necessaria continuità al lavoro della CTC attivando con sollecitudine le procedure per il rinnovo dell'Organo nell'imminenza della scadenza del mandato triennale, e la tempestiva convocazione della riunione di insediamento non appena verificata l'avvenuta nomina di almeno la metà più uno dei componenti la CTC medesima incluso i rappresentanti del MIPAAF.

Art. 5

1. L'UC provvede a:
 - a) espletare i compiti relativi al funzionamento del libro genealogico;
 - b) coordinare e controllare, anche con ispezioni, il lavoro degli UP e degli allevamenti per assicurare uniformità e tempestività di esecuzione di quanto stabilito nel presente disciplinare o da delibere della CTC;
 - c) elaborare e pubblicare i dati rilevati e forniti dagli UP o raccolti dall'UC;
 - d) predisporre e rilasciare i certificati genealogici;
 - e) diffondere altri documenti e pubblicazioni inerenti il libro genealogico;
2. Il responsabile dell'applicazione del disciplinare, delle norme tecniche del libro genealogico, delle delibere della CTC è il direttore dell'ANACRHAI.

Art. 6

1. Gli UP provvedono a:
 - a) espletare, nell'ambito del territorio di propria competenza, le attività del libro genealogico, secondo le disposizioni e le modalità operative dettate dall'UC;
 - b) svolgere le attività di informazione, verifica, raccolta di dati e di campioni biologici previste dalle delibere della CTC secondo le istruzioni dell'UC;
 - c) trasmettere nei tempi e modi indicati dall'UC i dati ed i campioni di cui alla lettera precedente;
 - d) rilasciare i documenti ufficiali del libro genealogico secondo le modalità stabilite dall'UC;
 - e) segnalare tempestivamente all'UC qualsiasi irregolarità o anomalia riscontrata.
2. Le Associazioni allevatori di primo grado, giuridicamente riconosciute, provvedono all'organizzazione e al corretto funzionamento degli UP assumendone le relative responsabilità. Esse consentono e facilitano in qualunque momento le ispezioni effettuate anche senza

preavviso dall'UC sugli UP da esse tenuti.

3. L'ANACRHAI può provvedere direttamente in via temporanea alle attività di libro nelle aree territoriali nelle quali non si verificano le condizioni di cui al precedente comma.
4. Qualora le condizioni dell'allevamento o esigenze organizzativo-funzionali lo richiedano, l'ANACRHAI provvede a unificare in uno solo le attività di due o più uffici periferici o a stabilire condizioni operative appropriate.
5. Responsabile dell'applicazione del disciplinare, delle delibere della CTC, delle istruzioni emanate dall'UC è il direttore dell'Associazione di primo grado che tiene l'Ufficio periferico, previa delega da parte dell'ANACRHAI. In tal senso, l'Associazione Regionale della Sicilia è a tutti gli effetti considerata associazione di primo grado.
6. La vigilanza sulla tenuta del libro genealogico negli UP è svolta dalla Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano secondo le vigenti normative e le direttive emanate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con le Regioni e Province autonome medesime.

Art. 7

1. Il Corpo degli esperti è retto da apposito disciplinare predisposto dall'UC, su conforme parere dalla CTC ed approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è formato da:
 - . ispettori di razza;
 - . giudici attitudinali.
2. L'ispettore di razza, scelto tra allevatori o tecnici specializzati in ippicoltura, è colui al quale viene riconosciuta la capacità, la competenza specifica, l'obiettività e l'autorità per procedere all'esame ed alla valutazione morfologica dei soggetti nelle mostre, nelle altre manifestazioni ufficiali del libro, nelle visite di iscrizione al libro genealogico. L'ispettore di razza, inoltre, riscontra, se del caso, la presenza di cause di esclusione sui soggetti già iscritti.
3. Gli ispettori vengono individuati e proposti dall'UC e sono nominati dall'ANACRHAI.
4. L'attività degli ispettori è coordinata dall'UC. Agli ispettori sono affidati incarichi di norma a rotazione sul territorio nazionale e, se possibile, al di fuori del loro territorio di residenza. Gli ispettori restano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.
5. L'ispettore è tenuto a partecipare a tutti i corsi di aggiornamento che vengano indetti da parte dell'UC pena, fatte salve cause di forza maggiore, esclusione dal corpo degli esperti.
6. Pena la radiazione dal corpo dei esperti, l'ispettore non può giudicare in manifestazioni non autorizzate dall'UC, salvo specifica autorizzazione scritta da parte di quest'ultimo. La richiesta deve pervenire per il tramite dell'UP ove attivato.
7. Qualora dopo la nomina un ispettore di razza assuma cariche elettive in organizzazioni di allevatori (Associazioni di primo grado, Federazioni, ANACRHAI, ecc.), verrà sospeso dall'incarico per l'intero periodo del suo mandato.

8. I giudici attitudinali sono tecnici nominati dall'ANACRHAI e hanno il compito di effettuare le valutazioni nelle prove attitudinali e nelle altre attività d'impiego attitudinale dei soggetti iscritti al libro genealogico disposte dalla CTC e dai regolamenti di libro genealogico.
9. I giudici attitudinali al momento della nomina debbono essere già in possesso dell'abilitazione quali giudici di organizzazione sportiva aderente alla Federazione Equestre Internazionale (FEI). La nomina da parte di ANACRHAI è specifica per la disciplina equestre per la quale il giudice è abilitato dall'organizzazione sportiva per cui opera. Sarà previsto dall'UC, analogamente a quanto stabilito per gli ispettori di razza, apposito percorso di tirocinio preventivo all'impiego in campo. Tale tirocinio ha lo scopo di specializzare al meglio il tecnico sportivo sulla razza Haflinger e sulle attività attitudinali del libro genealogico.
10. I giudici attitudinali fanno parte del Corpo degli esperti e sono soggetti alle medesime norme previste dal presente articolo e dal disciplinare del Corpo degli esperti medesimo.

CAPITOLO II

AMMISSIONE DEGLI ALLEVAMENTI AL LIBRO GENEALOGICO ED ISCRIZIONE DEI RIPRODUTTORI

Art. 8

1. L'iscrizione al libro genealogico è volontaria. L'ammissione al libro genealogico è richiesta, per iscritto, dagli allevatori interessati agli UP competenti per territorio. Possono essere ammessi al libro genealogico, e iscritti all'Albo degli allevatori di cui al successivo art.11, coloro che, siano proprietari di animali di razza Haflinger, e si attengono a quanto previsto al successivo art. 15.
2. Il giudizio di idoneità è pronunciato per iscritto dall'UC previo parere favorevole dell'UP ove attivo.
3. L'allevatore, per il quale l'UP non abbia dato parere favorevole all'iscrizione, può presentare ricorso all'UC che emette parere definitivo.
4. L'UC procede alla radiazione di quegli allevatori che abbiano presentato all'UP le proprie dimissioni dal libro genealogico, nonché di quegli allevatori per i quali siano venute a cessare le condizioni di ammissione.
5. I proprietari di stalloni, in quanto detentori di riproduttori iscritti al libro genealogico fino a diversa determinazione, sono considerati allevatori ammessi al libro genealogico e sono pertanto tenuti al rispetto e all'osservanza di quanto previsto nel presente disciplinare.
6. L'UC procede all'esclusione dalla riproduzione in libro genealogico di quei riproduttori che presentino caratteri di esclusione della razza o siano portatori di geni letali o sub letali secondo le delibere apposite stabilite dalla CTC.
7. Ai fini di un più sicuro controllo dell'identità dei soggetti iscritti, nonché al fine di verificare l'ascendenza per essi dichiarata, l'UC può prelevare in qualunque momento campioni di materiale biologico ai soggetti medesimi per sottoporli ad analisi secondo i metodi approvati dalla CTC.
8. Su conforme parere della CTC, l'UC può rendere obbligatorio l'accertamento dell'ascendenza

per tutti i soggetti al fine di garantire una corretta gestione degli accoppiamenti.

Art. 9

1. L'allevatore, per il tramite dell'UP ove attivo, è tenuto a denunciare all'UC la nascita di ogni puledro entro i tempi stabiliti dall'UC medesimo in armonia con le normative vigenti in materia di anagrafe equidi.
2. L'identificazione dei soggetti nuovi nati viene effettuata da incaricati dall'UC secondo le modalità stabilite dal manuale operativo anagrafe equidi.
3. L'UC organizzerà, in collaborazione con l'UP ove attivo, le visite aziendali o i raduni per l'individuazione e per l'ammissione al libro genealogico dei nuovi nati.
4. L'UC potrà richiedere l'accertamento dell'ascendenza dei nuovi nati in base alle delibere stabilite dalla CTC e ad esigenze tecniche e operative che rendano opportuna tale procedura. In particolare, per i nuovi nati presentati non al seguito della madre è obbligatorio l'accertamento di ascendenza.

Art. 10

1. La visita per l'iscrizione degli stalloni e delle fattrici al libro genealogico, nonché dei puledri per l'iscrizione nell'apposito registro, si effettua in appositi raduni, o presso singoli allevamenti, una volta l'anno secondo programmi stabiliti dall'ANACRHAI in accordo con UP ove presenti.
2. All'atto dell'iscrizione al libro genealogico i soggetti maschi e femmine, ritenuti idonei, saranno marchiati dall'ispettore di razza con marchio del quale detiene il brevetto l'ANACRHAI.
3. Tale marchio sarà applicato alla coscia lato sinistro per tutti i nuovi nati in allevamenti ubicati nel territorio italiano e figli di padre e madre iscritti rispettivamente al registro stalloni ed al registro fattrici o comunque con madre iscritta al registro fattrici del libro genealogico italiano e padre iscritto come stallone in un libro genealogico Haflinger riconosciuto; un secondo marchio è apposto al collo lato sinistro per i soggetti abilitati all'iscrizione nei Registri Stalloni e Fattrici.
4. L'UC può effettuare il servizio di libro genealogico anche in allevamenti ubicati al di fuori del territorio della Repubblica italiana, qualora le Associazioni estere interessate ne facciano richiesta. Tale servizio dovrà comunque essere effettuato in accordo con l'Amministrazione pubblica estera competente in materia e previo assenso della competente Amministrazione italiana.

Art. 11

1. E' istituito presso l'UC l'Albo degli allevatori/proprietari al quale possono chiedere di essere iscritte le persone fisiche e giuridiche che siano proprietari di soggetti Haflinger iscritti al libro genealogico italiano.
2. L'iscrizione all'Albo di cui alla precedente lettera a) è richiesta, per iscritto, all'UP o, nel caso l'UP non sia attivo, all'UC dagli allevatori e proprietari interessati. Essi devono includere nella domanda i loro dati anagrafici e fiscali nonché, se del caso, il certificato comprovante l'iscrizione dell'impresa agricola al registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ai sensi della Legge 29 dicembre 1993, n. 580

e successive modifiche.

3. L'UC provvede alla cancellazione degli allevatori per i quali cessino di sussistere le condizioni di iscrizione all'Albo nonché di quelli che abbiano presentato le proprie dimissioni. I dati anagrafici e fiscali completi dei proprietari diversi dagli allevatori e pervenuti all'UC a seguito dei passaggi di proprietà vengono registrati nell'apposita sezione dell'albo.

Art. 12

1. Il libro genealogico del cavallo di razza Haflinger è un libro chiuso e si articola in un'unica sezione principale suddivisa nelle seguenti classi denominate registri:

- a) **registro puledri;**
- b) **registro stalloni;**
- c) **registro fattrici.**

a) **Registro Puledri:** al quale sono ammessi i puledri maschi e femmine nati in allevamenti ubicati nel territorio italiano e figli di padre e madre iscritti rispettivamente al registro stalloni ed al registro fattrici o comunque con madre iscritta al registro fattrici del libro genealogico italiano e padre iscritto come stallone in un libro genealogico Haflinger riconosciuto. I soggetti che non sono in possesso dei requisiti stabiliti dalla norme tecniche per il passaggio ai registri stalloni e fattrici rimangono iscritti nel registro puledri;

b) **Registro stalloni:** al quale sono ammessi i maschi, di almeno 30 mesi d'età, provenienti dal registro puledri ed in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme tecniche;

c) **Registro fattrici:** al quale sono ammesse le femmine, di almeno 30 mesi d'età, provenienti dal registro puledri ed in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme tecniche.

2. L'iscrizione di un soggetto al libro genealogico del cavallo Haflinger è riservata ai soggetti:

- per cui si possa accertare la diretta discendenza dagli stalloni riconosciuti come capostipiti della razza;
- che abbiano almeno 6 generazioni di ascendenti documentati;
- che abbiano percentuale massima di sangue di altre razze pari al 1,56%.

3. Ai registri degli stalloni e delle fattrici possono essere ammessi soggetti di età non inferiore ai trenta mesi iscritti in libri genealogici esteri riconosciuti che siano in possesso dei medesimi requisiti previsti al comma precedente e degli altri requisiti stabiliti dalle norme tecniche richiesti per i soggetti nati nel libro genealogico italiano.

4. Le organizzazioni ed associazioni europee che tengono libri genealogici di razza Haflinger sono tenute a rispettare le condizioni di ascendenze e di identificazione previsti dal presente disciplinare.

Art. 13

1. Il passaggio di proprietà o la morte dei soggetti iscritti debbono essere denunziati all'UC, per il tramite dell'UP, dai proprietari entro i termini previsti dalle normative vigenti in materia di anagrafe degli equidi.

2. Il Passaporto / Libretto di identificazione / Certificato Genealogico è rilasciato dall'UC per il tramite degli UP.
3. Per lo stesso soggetto è rilasciato un solo Certificato genealogico originale.
4. In caso di smarrimento, debitamente denunciato dall'interessato all'UC, potrà essere rilasciato un secondo Certificato sul quale deve essere stampata la parola "DUPLICATO". Potranno essere rilasciati duplicati del passaporto secondo le normative vigenti in materia di anagrafe equidi.

CAPITOLO III

SCHEDE, MODULI E REGISTRI DEL LIBRO GENEALOGICO

Art. 14

1. Per il funzionamento del libro genealogico è costituita un'unica banca dati contenente tutte le informazioni riguardanti ciascun allevamento ed ogni singolo animale di interesse per il miglioramento genetico.
2. Alla banca dati affluiscono i dati e le informazioni rilevate dagli UP o UC del libro genealogico e dal Corpo degli esperti mediante:
 - . Mod. 1 (Dichiarazione di Nascita)
 - . Mod. 2 (Scheda - Registro Genealogico Stalloni)
 - . Mod. 3 (Scheda - Registro genealogico Fattrici)
 - . Mod. 4 (Avviso di Vendita o Morte)
 - . Mod. 5 (Schede Valutazione Morfologica Lineare)
3. L'UC rilascia il documento di identificazione che ha valore anche come certificato di libro genealogico in base alle normative vigenti in materia di anagrafe equidi. Tale documento può essere aggiornato ed in base ad eventuali esigenze operative e tecniche del libro genealogico nonché per motivi di adeguamento alle normative vigenti di anagrafe equidi.

CAPITOLO IV

OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI - FINANZIAMENTO DEL LIBRO

ART. 15

1. L'allevatore o il proprietario iscritto all'Albo degli allevatori di cui all'art.8 si impegna:
 - a) ad osservare il presente disciplinare, le norme tecniche di selezione, nonché le disposizioni impartite dall'UC per il funzionamento del libro;
 - b) si impegnino a svolgere l'attività prevista dal libro genealogico;
 - c) ad ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi, denunce, tenuta dei documenti di identificazione impartite dall'UC;
 - d) a fornire agli organi competenti del libro genealogico ogni chiarimento e notizia riguardante i soggetti iscritti.
 - e) a consentire all'ANACRHA l'utilizzo dei campioni di materiale biologico prelevati da soggetti iscritti al libro genealogico a fini di ricerca, indagine e certificazione.

- f) a mantenere i soggetti allevati in ricoveri igienici che consentano una razionale esecuzione delle operazioni di pulizia e disinfezione e siano sottoposti ai controlli prescritti dalle Autorità Sanitarie competenti;
- g) ad astenersi da comportamenti e azioni che possano arrecare nocimento o danno all'immagine od all'organizzazione del libro genealogico;
- h) consentano la rilevazione dei dati relativi agli eventi vitali e riproduttivi degli animali iscritti almeno con la frequenza minima prevista dalla CTC.

Art. 16

1. Al finanziamento del Libro Genealogico si provvede:

➤ In sede centrale con:

- a) quote contributive versate dagli UP;
- b) proventi derivati dalla distribuzione dei moduli per certificati genealogici e per gli altri documenti ufficiali;
- c) contributi in applicazione di leggi in materia zootecnica;
- d) altri eventuali proventi.

➤ In sede periferica con:

- a) quote contributive versate dagli allevatori direttamente agli UP per l'espletamento delle attività del libro genealogico;
- b) contributi in applicazione di leggi in materia zootecnica;
- c) altri eventuali proventi

CAPITOLO V **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 17

1. Le norme tecniche che stabiliscono i requisiti genealogici e morfologici corrispondenti ai caratteri della razza e disciplinano la scelta e l'iscrizione dei soggetti, fanno parte integrante del presente disciplinare.

Art. 18

1. Registri, certificati, moduli, nonché gli atti in genere derivanti dal presente disciplinare, contraddistinti dal marchio depositato dall'ANACRHAI hanno valore ufficiale.
2. Chiunque sottragga, alteri, contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati, o chi ne faccia uso indebito, è perseguito a norma di legge.

Art. 19

1. Le norme tecniche che stabiliscono lo standard della razza, che fissano i requisiti genetici morfologici e funzionali, e che disciplinano l'iscrizione dei soggetti al libro genealogico, nonché il disciplinare delle manifestazioni ufficiali del libro genealogico e quanto altro sia necessario per lo svolgimento della selezione, sono emanati dall'UC su conforme parere della CTC, e su approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Le modifiche alle norme tecniche, al disciplinare delle manifestazioni ufficiali del libro genealogico e quanto altro sia necessario per lo svolgimento della selezione, su iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, quelle proposte dall'ANACRHAI, previo conforme parere della CTC, devono essere trasmesse al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 60 giorni dalla data della CTC. Le modifiche proposte dall'ANACRHAI entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel caso non sia stato espresso parere contrario da parte dello stesso Ministero.

Art. 20

1. Le modifiche al presente disciplinare, di iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o proposte dall'ANACRHAI, su conforme parere della CTC, entrano in vigore alla data del relativo decreto di approvazione.

VISTO SI APPROVA
Il Direttore Generale
(Giuseppe Blasi)